



raffineria di ancona

Falconara M.ma, 10 febbraio 2022

Prot. 181/2022

A: **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**

cress@pec.minambiente.it

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c. **ARPAM**

Dip.to Prov.le Ancona

arpam.dipartimentoancona@emarche.it

RIFERIMENTO: DM n. 171 del 11/05/2018 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad "api raffineria di ancona" S.p.A. per l'esercizio delle installazioni presso il sito di Falconara M.ma (AN).

OGGETTO: Comunicazione di riscontro alla comunicazione protocollo MITE – Ministero della Transizione Ecologica 2123 del 11 gennaio 2022 ad oggetto: "Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 2021/69318 del 29 dicembre 2021"

Con comunicazione prot. 2123 dell' 11 gennaio 2021 il MITE - Ministero della Transizione Ecologica - ha diffidato la scrivente API Raffineria di Ancona Spa, ai sensi dell'art. 29 Decies, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, a trasmettere quanto richiesto ai punti b) e c) della nota prot. 2021/69318 del 29.12.2021 inviata alla Direzione MITE dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) acquisita al protocollo MATTM/14705 del 29/12/2021 ed allegata alla comunicazione di diffida inoltrata ad Api Raffineria di Ancona Spa.

Unitamente alle suddette informazioni, la scrivente API Raffineria di Ancona S.p.A. è stata diffidata a trasmettere:

b1) una *"relazione tecnica riportante la descrizione completa dell'attuale configurazione dell'impianto TAS di trattamento acque, comprensiva delle vasche e dei serbatoi di accumulo utilizzati e/o destinati allo stoccaggio delle acque da trattare e dei relativi sistemi di collettamento all'impianto, al fine di valutare, congiuntamente alla direzione del Ministero competente in materia di gestione dei rifiuti, la necessità di avviare uno specifico procedimento di riesame parziale dell'AIA"*, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione;

ed a comunicare:

b2) *"tempestivamente ogni futuro utilizzo dei serbatoi di stoccaggio del greggio per l'accumulo di acque in eccesso"*.

Prima di rispondere ai suddetti punti b) e c) della nota ISPRA prot. 2021/69318 ed ai punti b1) e b2) della comunicazione del MITE, prot.2123 del 11/01/2022, Api Raffineria di Ancona SpA ritiene opportuno precisare che ha ritenuto di non essere tenuta a comunicare formalmente all'Autorità competente il *"temporaneo inserimento nel circuito delle acque di processo"* dei serbatoi TK38, TK39, TK216 e TK336, poiché tale inserimento non si configura come una *"modifica progettata dell'impianto ai sensi dell'art. 29-*

nonies D.Lgs 152/2006, come definite dall'art. comma 1, lettera l)", in quanto non apporta alcuna *"variazione di caratteristiche o funzionamento, ovvero un potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente"*.

La scrivente Società, peraltro, ha annotato e dato esplicitamente atto di tale temporaneo inserimento dei suddetti serbatoi nel circuito delle acque di processo, nell'ambito della scheda 11 "Serbatoi e Pipeway" del Rapporto annuale 2020 (Allegato 1 alla presente) inviato con nota prot. 606 del 30/4/2021, come preso atto anche da ISPRA nella sua nota.

Pertanto, in ragione di quanto sopra, non ritiene che si sia verificata alcuna omessa comunicazione di modifica impiantistica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29-nonies e 5 comma 1 lett. l) del Dlg 152/06, come contestato nella nota ISPRA.

Ciò premesso, si comunicano qui di seguito le informazioni richieste:

- **punto b1) della comunicazione del MITE, prot.2123 del 11/01/2022:**

In ottemperanza a tale richiesta, la scrivente trasmette in allegato, da considerarsi parte integrante della presente comunicazione, la **"Relazione tecnica in risposta alla comunicazione MITE prot. 2023 del 11/01/2022. Il collettamento dei serbatoi di stoccaggio acque reflue al TAS"**, redatta e a firma del Prof. Luca Lietti (Allegato 2).

In tale nota viene descritta in maniera completa l'attuale configurazione dell'impianto TAS, comprensiva di vasche e serbatoi di accumulo e dei relativi sistemi di collettamento all'impianto, e si forniscono evidenze documentali della infondatezza delle contestazioni presenti nella nota ISPRA prot. 2021/69318 del 29/12/2021 proprio sulla base della conformità del sistema installato dal Gestore alla definizione di "scarico", così come riportata nell'art. 74, comma 1 lett. ff) del DLgs 152/2006.

Si comunica inoltre che, rispetto a quanto riportato nella nota redatta a cura del Prof. Lietti, nell'arco delle prossime settimane verrà reinserito in esercizio il TK4602, serbatoio di accumulo da 7.000 mc delle acque reflue dedicato all'impianto TAS (cfr. DM AIA n. 171 del 11/05/2018 e s.m.i.) fuori servizio da maggio 2020 per manutenzione generale (così come riportato anche nella nota ISPRA prot. 2021/69318). A valle di tale reinserimento, è intenzione della scrivente Società ripristinare l'utilizzo del serbatoio TK216 come serbatoio per lo stoccaggio del gasolio.

- **punto b2) della comunicazione del MITE, prot.2123 del 11/01/2022:**

Come indicato nella nota ISPRA prot. 2021/69318 *" Il medesimo PIC al § 6.4 (ultimo capoverso pag 55 di 161) prevede che vi sia la possibilità di inviare l'acqua in eccesso ai serbatoi di stoccaggio del greggio, in occasione di eventi meteorici eccezionali"*.

Segnaliamo che dall'anno 2018 non si sono mai verificate situazioni tali da dover inviare ai serbatoi di greggio acque in eccesso a causa di eventi meteorici eccezionali e che, nel caso dovesse presentarsi questa necessità, verrà comunicata tempestivamente agli enti di competenza.

- **punto b) della nota ISPRA prot. 2021/69318 del 29.12.2021:**

Nel periodo antecedente alla data del 18/06/2021 i serbatoi TK38, TK39, TK216 e TK336 sono stati utilizzati per l'accumulo di acque di drenaggio dei serbatoi di greggio utilizzando la loro massima capacità di stoccaggio pari a 37.000 mc.

Come indicato nella allegata **"Relazione tecnica in risposta alla comunicazione MITE prot. 2023 del 11/01/2022. Il collettamento dei serbatoi di stoccaggio acque reflue al TAS"** a firma del prof. L. Lietti, i serbatoi di accumulo aggiuntivi sono stati collegati con l'impianto di depurazione in parallelo

ai preesistenti serbatoi TK4601, TK4602 e TK4608, i quali, essendo il serbatoio TK4602 in manutenzione da maggio 2020, potevano garantire da quella data una capacità di stoccaggio massima di circa 17.000 mc (a fronte di una capacità di 24.000 mc comprensiva del TK4602).

Il collegamento tra i serbatoi di greggio e i nuovi serbatoi di accumulo acqua è stato effettuato con un sistema stabile di tubazioni dedicate e nel tempo è stato migliorato (migliorie estetiche e passaggi meno invasivi con la realizzazione di sottopassi stradali, ad esempio), senza tuttavia variarne l'aspetto funzionale.

La variazione del parco stoccaggi, a seguito dell'inserimento e l'utilizzo dei serbatoi TK336, TK38, TK39 e TK216 come serbatoi di accumulo delle acque reflue non ha comunque comportato variazioni in aumento dei volumi dell'acqua globalmente trattata all'impianto TAS, consentendo altresì una maggiore flessibilità di esercizio così da operare con qualità e portate di acqua da inviare al TAS pressoché costanti.

Ulteriori motivazioni alla base di tale variazione di stoccaggio, oltre alla già evidenziata messa fuori esercizio per manutenzione generale del TK4602, sono le seguenti:

- a causa dell'uscita dal servizio dei serbatoi di greggio TK61 e TK62 (avvenute ad aprile e agosto 2018) della capacità di circa 160.000 mc ciascuno, è notevolmente aumentata la frequenza dei drenaggi dai restanti serbatoi di greggio, ognuno dei quali di capacità largamente inferiore ai serbatoi TK 61 e TK 62.

Le capacità inferiori dei serbatoi di greggio disponibili hanno implicato una maggiore frequenza di movimentazione degli stessi, con la conseguente necessità di maggiore frequenza di drenaggio dell'acqua che arriva emulsionata con il greggio durante le fasi di scarico delle petroliere, si deposita sul fondo del serbatoio e deve essere drenata prima della presa in lavorazione del greggio.

- A propria volta, anche l'attività prodromica alla bonifica del serbatoio TK61, nonché lo svuotamento/lavaggio dell'oleodotto di collegamento della piattaforma a mare (SPM) con i serbatoi di greggio, hanno poi contribuito a generare un elevato flusso di acque di drenaggio da inviare al TAS, tale da richiedere la presenza di un idoneo sistema di accumulo al fine di smorzare punte di portata che avrebbero potuto comportare oscillazioni d'impianto tali da poter inficiare la sua efficienza di depurazione.

- **punto c) della nota ISPRA prot. 2021/69318 del 29.12.2021:**

Da ultimo, si fa riferimento al **punto c)** della nota ISPRA 2021/69318 acquisita al protocollo n. MATTM/147056 del 29/12/2021, *"in relazione alla mancata implementazione delle procedure di QAL2"*, con il quale questo Gestore è stato diffidato a *"modificare il contatore del superamento su base 5 settimane del 5% dei valori orari settimanali in modo da conteggiare tutte le percentuali >5% e aggiornare automaticamente il numero progressivo dei superamenti; verificare i fuori soglia rispetto all'intervallo valido della funzione di taratura ai sensi del § 6.5, pag.13 di 51, della norma UNI EN 14181:2015 per il camino E1 (Topping) e al raggiungimento delle suddette soglie, ripetere le prove di QAL2 nei tempi previsti dalla stessa Norma, al fine di implementare le nuove rette di taratura entro il medesimo termine dei 30 giorni come definito nella ridetta nota prot. MITE n. 2123 del 11/1/2021."*

Sull'argomento il Gestore vuole in primis rappresentare quanto segue:

- Come prescritto al § 3.1 "Emissioni convogliate" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), che è parte integrante dell'AIA, DM n. 171 del 11/05/2018 e s.m.i., i sistemi di misurazione in continuo delle emissioni sono sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità,



raffineria di ancona

taratura secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 14181:2015 sull'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura.

- Come prescritto alla Sezione 2- Metodologie dei controlli, § 2 "Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)", punto 1c) del PMC, che prescrive di applicare la norma di riferimento UNI EN 14181:2015 anche ai fini del controllo di qualità, sono stati condotti test di sorveglianza annuale (AST) per la verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SME e la valutazione della variabilità e della validità della taratura.

Nell' Allegato 3, **"Relazione tecnica in risposta alla comunicazione MITE prot.2023 del 11/01/2022 sulla richiesta punto c) della nota ISPRA prot. 2021/69318 del 29/12/2021 e relativa alla violazione della prescrizione di cui al § 3.1 "Emissioni convogliate" del PMC per la mancata implementazione delle procedure di QAL2"** elaborata dalla Società scrivente, vengono descritte le modalità di gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) installato al camino E1, evidenziando che la carenza riscontrata dall'ISPRA durante la visita ispettiva non fosse dovuta alla mancanza di effettuazione di prove QAL2/AST laddove necessario, ma di fatto al mancato popolamento del sistema SME con le date di effettuazione delle prove QAL2/AST comunque svolte durante il periodo di indagine.

Considerando che tutti i dati che hanno determinato i fuori soglia oggetto di contestazione sono sempre risultati al di sotto del 50% del VLE (valore limite emissioni), e quindi ben lontani dal limite autorizzato, non si sono di fatto mai configurati impatti sulle emissioni autorizzate dell'impianto.

Con l'inserimento delle suddette date di effettuazione delle prove QAL2/AST, l'unico scostamento, rispetto alle tempistiche previste dall'applicazione della norma UNI EN 14181, riguarda l' effettuazione delle prove per NOx: scostamento di circa 1 mese, verificatosi peraltro nell'anno 2020, nel momento in cui si fronteggiavano le difficoltà più gravi legate all'emergenza dovuta al Covid-19.

Riguardo poi alla modifica del contatore *"del superamento su base 5 settimane del 5% dei valori medi orari validi settimanali, in modo da conteggiare tutte le percentuali maggiori del 5%"*, pur rilevando che sono già implementati nello SME in maniera indipendente sia il contatore che tiene conto del superamento su base 5 settimane del 5% dei valori medi orari settimanali, che il contatore che tiene conto del superamento su base settimanale del 40% – e che non si ritiene quanto richiesto funzionale all'applicazione della norma UNI EN 14181 – ciononostante il gestore ha provveduto ad implementare nel sistema le modalità di quantificazione indicate come da richiesta ISPRA.

Sulla base delle evidenze fornite si chiede pertanto di superare la diffida già trasmessa alla scrivente Società.

Distinti Saluti



"Api Raffineria di Ancona" S.p.A.
L' Amministratore Delegato
(Ing. Giancarlo Cogliati)

